



Il Presidente

ORIGINALE

della Giunta Regionale

DECRETO N. 024

Oggetto: Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 – che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat – Casa dell'Associazionismo - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 27-05-2015 depositata a mano il 28-05-2015 ed acquisita al protocollo regionale il 03-06-2015 (Prot. RA/147152) del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat – Casa dell'Associazionismo - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTO il Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat – Casa dell'Associazionismo del 05-12-2014 (Rep. N. 89666; Racc. n. 23551) nonché copia dell'Allegato B) Statuto - a rogito del Dott. Francesco Benedetti Notaio in L'Aquila iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo - ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di tre Conferenze di Servizi, tenutesi in data: 07-07-2015; 10-12-2015 e 18-02-2016;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 18-02-2016 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo - da parte dei competenti Dipartimenti regionali;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila, "di volontariato, di solidarietà, di educazione degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser", "a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazione di età, genere, cultura, religione, cittadinanza";

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo - e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente ad interim del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di concedere ai sensi dell'art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo;
- di iscrivere la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.


Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del procedimento


Ufficio Attività di formalizzazione e pubblicizzazione degli Atti del Presidente e della Giunta Regionale. Riconoscimento della Personalità Giuridica Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa



Il Dirigente ad interim del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa



Il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa



Il Presidente
Dott. Luciano D'ALFONSO

L'Aquila li 4 MAR. 2016

ALLEGATO B ALL' ATTO DI REP. 89666

*D*auser

STATUTO

AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE L'AQUILA



Car. S. S. S.



SOMMARIO

TITOLO I° -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Denominazione
- Art.2 Finalità e scopi
- Art.3 Compiti
- Art.4 Rapporti di collaborazione
- Art.5 Rapporti con le organizzazioni promotrici
- Art.6 Sede
- Art.7 Fonti di disciplina

TITOLO II° -SOCI

- Art.8 Iscrizione
- Art.9 Diritti ed obblighi dei soci
- Art.10 Recesso ed esclusione
- Art.11 Regolamento disciplinare

TITOLO III° ORGANI DELL'AUSER PROVINCIALE

- Art.12 Tipologia degli organi
- Art.13 L'assemblea dei soci
- Art.14 Il comitato direttivo
- Art.15 Il presidente
- Art.16 Gratuità delle cariche elettive
- Art.17 Conflitto di interessi e incompatibilità
- Art.18 Il Collegio dei Sindaci

TITOLO IV° -DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

- Art.19 Ruolo delle Associazioni affiliate
- Art.20 Diritti e obblighi delle Associazioni affiliate
- Art.21 Requisiti di ammissione delle nuove Associazioni
- Art.22 Ammissione
- Art.23 Cessazione della condizione di affiliazione

TITOLO V° -RISORSE ECONOMICHE

- Art.24 Patrimonio
- Art.25 Esercizio Sociale
- Art.26 Devoluzione dei beni

TITOLO VI° -BILANCIO

- Art.27 Bilancio Preventivo
- Art.28 Bilancio Consuntivo
- Art.29 Adempimenti

TITOLO VII° -RESPONSABILITA'

- Art.30 Responsabilità

TITOLO VIII° -DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

- Art.31 Norma Antidiscriminatoria

TITOLO VIII° -DISPOSIZIONI FINALI

- Art.32 Cambio di registro
- Art.33 Perduranza delle iscrizioni
- Art.34 Norma Finale

Stampa circolare illeggibile

TITOLO I° -DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Denominazione

1. L'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" - Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della Legge n. 266/1991 e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.lgs 460/97.
2. E' iscritta al registro del volontariato tenuto dalla Regione Abruzzo al n. DA5/36 del 09/04/2010.

Art.2 Finalità e scopi

1. L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà, di educazione degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.
2. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.
3. Per la realizzazione dei propri programmi, promuove la costituzione, rispettivamente, delle Associazioni Auser-volontariato e Auser Promozione sociale, operanti nell'ambito delle leggi di riferimento (n.266/91 e n.383/2000 e successive modificazioni), prevedendo che le associazioni Auser Promozione sociale si impegnino a sostenere le attività di volontariato secondo le modalità stabilite in apposite disposizioni esecutive interne, in una logica di solidarietà interna fra tutte le associazioni Auser, di sostegno rispetto alle più deboli dal lato delle risorse.
4. L'Associazione riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
5. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. E' altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
6. L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 4, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato, la educazione permanente, il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.
7. L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila", svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale.
8. Nello svolgimento di queste attività, l'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le Istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

Cal. Auser



9. L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.
10. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

Art.3 Compiti

1. L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser Nazionale e Regionale, operante a livello provinciale, comprensoriale, metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:
- deliberare sulle iscrizioni all'Auser;
 - indirizzare l'attività sociale degli iscritti ed organizzare i rinnovi congressuali sulla base delle proprie disposizioni esecutive, in coerenza con quelle dell'Auser nazionale;
 - rappresentare l'Auser a livello territoriale;
 - dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
 - coordinare, per conto dell'Auser regionale, le attività delle associazioni affiliate all'Auser.
2. L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" è funzionalmente coordinata dall'Auser regionale ed è strutturalmente e giuridicamente autonoma, mediante una distinta responsabilità di gestione.

Art.4 Rapporti di collaborazione

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale; può promuovere e partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni.

Art.5 Rapporti con le organizzazioni promotrici

Nella definizione ed attuazione delle proprie strategie e dei programmi, l'associazione ricerca tutte le possibili sinergie con le organizzazioni promotrici CGIL e SPI-CGIL, a cui è legata per origini e comunanza di valori. Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la CGIL e lo SPI-CGIL partecipano alle assemblee congressuali dell'Auser con propri rappresentanti i quali, purché soci, sono eletti, secondo le modalità previste dalle disposizioni esecutive interne, negli organismi dell'associazione. *NEL RIFERITO DEL PRESENTE STATUTO*

Art.6 Sede

L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" ha sede legale in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo.

Art.7 Fonti di disciplina

L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II° - SOCI

Art.8 Iscrizione

1. L'Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.

2. L'iscrizione all'Auser è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Auser devono presentare domanda scritta all'Auser territoriale competente, anche per il tramite delle associazioni affiliate.
4. Decorso 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo dell'Auser Provinciale, la domanda medesima si intende accolta.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Comitato Direttivo dell'Auser Provinciale, sentito il Presidente dell'associazione presso la quale il socio opererebbe in caso di ammissione.

Art.9 Diritti ed obblighi dei soci

1. Attraverso le Auser territoriali l'iscritto svolge la propria attività associativa ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Auser.
2. I soci dell'Auser, ai fini della concreta realizzazione delle attività statutarie, afferiscono all'Auser-Volontariato ovvero all'Auser-Insieme, secondo l'area di intervento prevalente da essi prescelta, e beneficiano dei servizi complessivamente offerti da tutte le associazioni affiliate.
3. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser, ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Auser e delle associazioni affiliate.
4. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. I soci dell'Auser maggiori di età hanno diritto a:
 - eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell'Auser Provinciale ed essere eletti nelle stesse;
 - approvare lo Statuto ed i regolamenti;
 - promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.

Art.10 Recesso ed esclusione

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo competente per territorio.
4. Avverso all'esclusione l'associato escluso può ricorrere alla Commissione di Garanzia di cui all'art.16 ed in ogni caso può impugnare l'atto davanti all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica.
5. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.


Art.11 Regolamento disciplinare

1. I soci devono attenersi al regolamento disciplinare adottato dall'Assemblea Nazionale dei delegati.
2. Per ogni controversia attinente all'interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia della Commissione Nazionale di Garanzia.

TITOLO III° -ORGANI DELL'AUSER

Art.12 Indicazione degli organi

Per. Delu



Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;

Art.13 L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci e dei delegati è il massimo organo deliberante dell'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila". Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in sede congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. L'Assemblea congressuale è preparata attraverso le assemblee delle associazioni affiliate che eleggeranno i relativi delegati secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive interne approvate dal Comitato Direttivo Nazionale, Regionale o Provinciale. All'Assemblea congressuale partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti del Direttivo uscenti, nonché i componenti del Collegio dei Sindaci uscenti. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.

3. L'assemblea congressuale dei delegati elegge:

- i componenti del Comitato Direttivo;
- i componenti del Collegio dei Sindaci;

4. L'assemblea ordinaria provinciale dei soci e dei delegati viene convocata di norma ogni anno e, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti aventi diritto. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.

5. L'assemblea provinciale dei soci e dei delegati delibera sulle linee programmatiche generali.

6. L'assemblea provinciale dei soci e dei delegati in via straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dallo statuto Nazionale;

7. Per modificare lo statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

8. L'Assemblea dei soci e dei delegati è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

9. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio o delegato può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

10. Nell'arco di vigenza congressuale i componenti che, per qualsiasi motivo, perdono la qualifica di socio non potranno partecipare alle assemblee. Su proposta del Presidente possono essere sostituiti.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

12. L'Assemblea dura in carica quattro anni.

Art.14 Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo, eletto dall'assemblea congressuale dell'Associazione, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;

- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
 - convocare convegni e conferenze;
 - decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
 - amministrare il patrimonio dell'Associazione;
 - deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - deliberare sul programma di attività proposto dal Presidente;
 - deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente.
2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso partecipa il Presidente Regionale.
3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Auser o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un congresso e l'altro possono essere cooptati, su proposta della Presidente, fino ad un massimo del 10% dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.
5. La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art.15 Il Presidente


1. Il Presidente dura in carica quattro anni è rieleggibile e può essere ricandidato confermato per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente:
- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - convoca e presiede l'Assemblea;
 - convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - assume i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
 - nomina procuratori speciali;
 - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
 - adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
 - predisponde il bilancio consuntivo e preventivo.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente

Art.16 Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le loro attività prestate entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

Art.17 Conflitto di interessi ed incompatibilità

Cal. 

1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
3. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

Art.18 Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei delegati, anche tra i non soci.
2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di competenza, serietà e esperienza.
3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
4. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
5. La carica di Sindaco all'interno di una Auser è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Auser.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
7. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
8. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Il Collegio:
 - controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
 - predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, se istituita, o alla Commissione Nazionale che si pronuncia entro 60 giorni.

TITOLO IV° - Dell'attività dell'associazione

Art.19 Ruolo delle associazioni affiliate

1. Le Associazioni affiliate all'Auser fanno parte della rete Auser, Auser Insieme e Auser Volontariato e partecipano alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser Provinciale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2. Le Associazioni affiliate, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.
3. Le Associazioni affiliate sono strutture di base delle Federazioni Auser Volontariato o Auser Insieme e prima istanza congressuale di Auser.

Art.20 Diritti e obblighi delle Associazioni affiliate

1. Poiché la partecipazione all'Auser costituisce lo scopo sociale della affiliazione, i diritti sociali dell'associazione affiliata nei confronti dell'Auser di norma verranno espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi dirigenti.
2. La partecipazione alla rete Auser comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organismi nazionali, regionali e provinciali dell'Auser.
3. Il Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser stabilisce le direttive per la ripartizione delle competenze e per l'assegnazione dei ruoli di coordinamento e di consultazione delle componenti della rete Auser.
4. Le Associazioni che non siano in grado di assicurare le prestazioni istituzionali di loro competenza realizzano tra loro forme di razionalizzazione e integrazione di funzioni e servizi. Le Auser territoriali competenti promuovono e verificano tali soluzioni.

Art.21 Requisiti di ammissione delle nuove associazioni

1. Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzarne le attività chiedono all'Auser territoriale competente per territorio di essere ammesse all'Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere presentata all'Auser regionale.

2. Per aderire all'Auser in qualità di associate effettive le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:

- scopi corrispondenti a quelli di cui all'art. 2 ed attività afferenti, ai sensi del medesimo articolo, al volontariato ovvero alla promozione sociale;
- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- diritto dell'Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri previsti dal presente statuto; di cui all'art.17;
- adozione del logo "Auser-Volontariato" ovvero "Auser-Insieme" nella denominazione dell'associazione;
- facoltà dell'Auser di sanzionare gli atti ed i comportamenti dell'associazione che siano difformi dal presente Statuto;
- facoltà del Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser di commissariare l'associazione, eventualmente ritirarne l'affiliazione nei casi previsti dallo statuto Nazionale.

Col. Adalberto



3. L'Auser persegue, mediante proprie disposizioni esecutive ovvero propri atti di indirizzo, l'obiettivo di un equilibrato e coeso inquadramento delle associazioni nelle diverse attività del sistema Auser per l'ottimale realizzazione delle finalità istituzionali.

Art.22 Ammissione

1. L'associazione che chieda di essere ammessa all'Auser in qualità di affiliata effettiva deve allegare alla domanda copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser.
2. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente.
3. Avverso l'accoglimento della domanda le altre organizzazioni affiliate hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di garanzia, la quale può chiedere alla presidenza il riesame della delibera.
4. L'associazione aderente notifica all'Auser nazionale le variazioni degli atti e degli elementi di cui al comma 1. Con l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia.
5. A seguito dell'ammissione dell'associazione, i suoi soci afferiscono come iscritti all'Auser secondo il territorio di residenza.
6. L'associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore, nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.
7. Le associazioni affiliate all'Auser partecipano a questo titolo alla vita associativa.

Art.23 Cessazione della condizione di affiliazione

1. La condizione di affiliazione all'Auser cessa:
 - per ritiro dell'affiliazione dell'Associazione;
 - per recesso dell'Associazione.
2. Lo scioglimento è disposto per delibera assembleare. A seguito dello scioglimento viene disposto il trasferimento delle iscrizioni e la devoluzione dei beni alla associazione territorialmente limitrofa indicata dall'Auser territoriale, a condizione che abbia finalità analoghe a quella sciolta.
3. Il ritiro dell'affiliazione avviene in caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obiettivi statutari, di deficit di bilancio protratto per tre esercizi consecutivi, di gravi e ripetute violazioni statutarie, per delibera congiunta del Comitato Direttivo Nazionale e della Commissione di Garanzia dell'Auser.
4. In caso di recesso le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall'Auser territoriale.
5. Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all'art. 2 del vigente Statuto.

TITOLO V° - RISORSE ECONOMICHE

Art.24 Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;

- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni affiliate;
- contributi delle organizzazioni promotrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.25 Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.26 Devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il Patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI° -BILANCIO

Art.27 Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Presidente predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Art.28 Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo -costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione -e una relazione sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al-Collegio dei Sindaci almeno 30-giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte del Comitato Direttivo, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo, affinché i componenti del Comitato medesimo possano prenderne visione.

Art.29 Adempimenti

1. Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione approvati dai rispettivi organismi, sono trasmessi, a cura del Presidente, all'Auser Regionale.

TITOLO VII° -RESPONSABILITA'

Art.30 Disposizioni circa la responsabilità

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila " non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

2. Il Presidente dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila", può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza dallo stesso rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

TITOLO VIII° -DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

Art.31 Norma antidiscriminatoria

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%. A tal fine verranno definite con apposite disposizioni esecutive interne le relative regole applicative.

TITOLO IX° -DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 Cambio di registro

La eventuale cancellazione dai registri del Volontariato delle Auser territoriali e regionali e la successiva iscrizione ai registri della Promozione sociale non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

Art.33 Perduranza delle iscrizioni

Le iscrizioni dei soci effettuate in data anteriore all'approvazione del presente Statuto, restano valide ed afferiscono di diritto alle nuove Auser territorialmente competenti che succedono in tutti i precedenti rapporti attivi e passivi compatibili con il presente Statuto.


Art.34 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale ed alla legislazione vigente.

Il Presidente della Commissione di Controllo e Revisione



Carlo Stalder



15 DIC. 2014

3939

Copia conforme all'originale che si rilascia per
USO AMMINISTRATIVO
L'AQUILA 15 DIC. 2014

